

Tabelle dei nuovi requisiti per le pensioni di anzianità

COMPARTO SCUOLA

Art. 1 comma 6, lettera a) della legge [243/2004](#)
così come modificato dall'art. 1 della legge [247/2007](#)

[Nota divulgativa INPDAP prot. 220 dell' 8-1-2008](#)

ANNO	Requisiti
Dal 1/1/2008 al 30/6/2009	58+ 35
.	.
Dal 1/7/2009 al 31/12/2009	59 + 36
.	60 + 35
.	(quota 95)
.	.
Personale della scuola che cessa nel 2009	58+ 35
.	.
2010	59 + 36
.	60 + 35
.	(quota 95)
.	.
2011	60 + 36
.	61 + 35
.	(quota 96)
.	.
2012	60 + 36
.	61 + 35
.	(quota 96)
.	.
2013	61 + 36
.	62 + 35
.	(quota 97)
.	soggetto a verifica
.	.
2014	61 + 36
.	62 + 35
.	(quota 97)
.	soggetto a verifica

In alternativa, il diritto al trattamento pensionistico si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quarant'anni.

Per l'anno 2009, per il personale del comparto scuola, i requisiti per l'accesso restano quelli relativi al primo semestre dell'anno medesimo (58 anni di età e 35 di contribuzione in luogo di 59 anni di età e 36 di contribuzione o 60 di età e 35 di contribuzione) (cfr. articolo 1 comma 6 lettera c) delle legge n. 243/2004 come novellato dalla legge n. 247/2007).

Nota:

- **articolo 1 comma 6 lettera c) delle legge n. 243/2004:** Per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

- **articolo 59 comma 9 l. 27-12-1997 n. 449:** Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno.

Per esplicita disposizione normativa il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa consegue con tali requisiti il diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, anche successivamente al 1° gennaio 2008, ancorché a partire da tale data siano stati introdotti nuovi e più elevati requisiti e con le previgenti decorrenze (cfr. articolo 1, comma 3 della legge n. 243/2004).

Oltre alla salvaguardia dei diritti acquisiti al 31 dicembre 2007, il legislatore ha previsto delle situazioni particolari nelle quali si prescinde dai nuovi requisiti richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, pertanto, continuano a conseguire con 35 anni di contributi e 57 anni di età il diritto al trattamento di anzianità:

- le lavoratrici dipendenti, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo contributivo previste dal Dlgs n. 180/1997.